

**CORPO POLIZIA MUNICIPALE  
ALTA VALSUGANA**

**REGOLAMENTO SPECIALE**

**PER LE ARMI**

**D.M. n. 145 del 04.03.1987**

*Approvato con la deliberazione nr. 12 del 17.03.2005*

## ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO

### ART. 1 – Disposizioni generali

Le norme del presente regolamento speciale adottato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145, recante le norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di "Agenti di P.S.", hanno lo scopo di disciplinare l'acquisto, la custodia, la detenzione, il trasporto, il porto, l'addestramento e l'impiego dei materiali d'armamento, completando le disposizioni di Legge al riguardo, al fine di garantire la conservazione, l'efficienza e la durata degli stessi nonché la capacità e competenza nel loro impiego.

### ART. 2 – Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico in calibro 9 x 21 mm. Il modello viene scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni.

Il Corpo di Polizia Municipale viene dotato di armi bianche (sciabole) per l'alta uniforme storica e armi da fuoco (pistole e fucili) nella consistenza e nella tipologia previste dagli art. 3 e 4 del D.M. 04.03.1987, n° 145. L'arma da fuoco lunga di cui al 3° comma, lett. "b") dell'art. 4 è del tipo a canna rigata impiegante munizionamento non spezzato e dovrà essere corredata da idonea ottica di puntamento.

### ART. 3 – Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco del comune capofila.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Commissario del Governo per la Provincia di Trento.

### ART. 4 – Servizi svolti con armi

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza e con l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Ministero degli Interni 4 marzo 1987 n° 145, l'arma corta in dotazione, durante i:

- servizi di vigilanza al patrimonio comunale;
- pattuglie automontate diurne e notturne nonché pattuglie appiedate notturne;
- servizi svolti su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- servizi svolti in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;
- servizi di supporto ad altre Forze di Polizia, comandati a termine di legge;
- servizi di pronto intervento;

- servizi svolti in abiti borghesi;
- altri casi su disposizione del Comandante del Corpo.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n° 65, salvo sia disposto diversamente dalla competente Autorità.

L'arma da fuoco lunga viene custodita nell'armeria del Corpo e verrà assegnata al personale appositamente abilitato al tiro e per i soli servizi di polizia rurale/zoofila e per il tempo strettamente necessario all'intervento.

L'arma bianca viene custodita presso l'armeria del Corpo e viene assegnata di volta in volta al personale che espleta il servizio di A.U.S.. Detto personale provvede a depositare l'arma al termine del medesimo.

#### ART. 5 – Assegnazione dell'arma

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti del Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, che svolgono i servizi di pattuglia automontata diurna e notturna.

Per il restante personale del Corpo l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta, in relazione alle necessità e alla natura del servizio.

In via transitoria, fintanto non venga istituita l'armeria del Corpo, l'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta per tutti gli operatori in possesso della qualifica di pubblica sicurezza.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco del Comune capofila per un tempo determinato e il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dall'orario di servizio nel territorio di competenza, nonché per raggiungere il proprio domicilio anche se quest'ultimo risulta esterno all'ambito di appartenenza e viceversa (v. anche art. 29, L. 11.02.1992 n° 157).

Del provvedimento di assegnazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

I provvedimenti sono comunicati al Commissario del Governo per la Provincia di Trento.

#### ART. 6 – Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata a seguito nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore inserito contenente 12 (dodici) colpi, senza colpo in canna e corredata di caricatore di riserva con pari numero di munizioni.

Nei servizi prestati in abiti borghesi il porto dell'arma deve avvenire in modo non visibile con apposita fondina interna, purché nell'ambito del territorio di competenza.

Il Comandante può autorizzare il porto dell'arma in modo non visibile anche quando il personale del Corpo indossa l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Le armi da fuoco lunghe sono portate entro apposite custodie fino al luogo dell'impiego e vi sono riposte subito dopo.

## ART. 7 – Consegna e versamento dell'arma

L'arma è consegnata all'inizio del servizio e riconsegnata dall'interessato alla fine del servizio quando questa non è assegnata in via continuativa.

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il consegnatario, previa annotazione degli estremi nell'apposito registro e sulla tessera di riconoscimento che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

L'arma assegnata in via continuativa deve essere immediatamente versata al consegnatario allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Commissario del Governo di Trento.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione al Comando Carabinieri presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata.

## ART. 8 – Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Corpo di Polizia Municipale al quale l'arma è consegnata deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le relative munizioni sono assegnate;
- b) Custodire con cura l'arma nell'interesse della sicurezza propria e pubblica, curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) Segnalare immediatamente al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- f) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parte di essa e delle munizioni, al comando Carabinieri;

Se assegnata in via continuativa deve inoltre:

- g) Fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S. al Comando dei Carabinieri;
- h) Custodire debitamente l'arma presso il proprio domicilio.

E' comunque fatto divieto di lasciare armi e munizioni nei cassetti, armadi, scrivanie ecc. presso gli Uffici del Comando, siano essi custoditi o meno, eccezione fatta per gli appositi stipetti corazzati destinati allo scopo.

## ART. 9 – Custodia delle armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e munizioni nonché le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in apposito locale all'uopo destinato.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte da personale appositamente nominato e in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.

L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n° 110, e ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

## **ART. 10 – Armadi metallici**

Le chiavi degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni sono conservate durante le ore d'ufficio dal consegnatario dell'armeria, che ne risponde.

Fuori dall'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di se dal consegnatario.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Comandante o consegnatario del Corpo, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario, in cassaforte o armadio corazzato.

L'armeria è dotata del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni.

## **ART. 11 – ARMERIA.**

L'istituzione dell'armeria non è necessaria se il numero delle armi da custodire non è superiore a 15 (quindici).

In caso contrario l'armeria è costituita in apposito locale, nel quale sono custodite le armi e il relativo munizionamento nel rispetto degli artt. 13, 14, 15 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145.

## **ART. 12 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni**

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e di scaricamento, con arma priva di caricatore, devono avvenire in luogo appositamente individuato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e munizioni.

E' inoltre fatto divieto di manipolare l'arma e il munizionamento al di fuori delle ipotesi previste dalle vigenti Leggi e dal presente Regolamento.

All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse in modo ben visibile le prescrizioni di sicurezza.

L'inosservanza delle presenti disposizioni costituisce infrazione disciplinare grave censurabile per iscritto, salvi più severi provvedimenti nei casi di recidiva.

## **ART. 13 – Sostituzione delle munizioni**

Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite obbligatoriamente ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio Artificieri dell'Esercito.

## **ART. 14 – Controlli e sorveglianza**

I controlli sulle armi e sulle munizioni sono effettuati dal Comandante.

Il controllo esterno dell'armeria, oltre a quello giornaliero spettante al consegnatario, viene effettuato dal sottufficiale di giornata nel periodo di servizio; in tempo notturno esso compete al piantone che vi provvede con frequenza almeno oraria.

Il Sindaco e il Comandante dispongono visite periodiche di controllo e di sorveglianza esterna, diurna e notturna. (art. 16, c.3 del Dm.145/87)

Dei controlli è lasciata traccia ai sensi dell'art. 16, c.2 del Dm.145/87.

## ART. 15 – Doveri del consegnatario

Il consegnatario cura con la massima diligenza:

- a) La custodia della armi, la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
- b) L'effettuazione dei controlli periodici;
- c) La scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni;
- d) Disciplina le operazioni relative alle armi, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché l'esecuzione delle ispezioni facendone rapporto per ogni irregolarità.

## ART. 16 – Addestramento al tiro

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato e devono superare ogni anno almeno tre corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza, al Tiro a Segno Nazionale, locati nella Provincia di Trento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 maggio 1981 n° 286.

Per ogni appartenente al Corpo viene predisposto un apposito "libretto di Tiro" come modello in uso presso le forze di Polizia dello Stato, nel quale vengono registrati:

- possesso di autorizzazioni di porto d'arma ad uso venatorio, sportivo o di difesa;
- iscrizione al "Tiro a segno Nazionale";
- cicli di addestramento effettuati;
- risultati conseguiti.

La disposizione di servizio ad effettuare le esercitazioni di tiro fuori dal territorio di competenza è comunicata dal Sindaco del comune capofila, al Commissario del Governo per la Provincia di Trento almeno sette giorni prima.

Il Commissario del Governo può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico (D.M. 18 agosto 1989, n° 341).

## ART. 17 – Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale dei Comuni convenzionati, per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi.

Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n° 65, che lo stesso sia svolto con le armi.

In tal caso deve essere effettuata comunicazione alla Prefettura competente per territorio.

## NORME TRANSITORIE FINALI

### ART. 18- Rinvio alle disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle Leggi, nei regolamenti generali, nei contratti di lavoro, nello Statuto dell'Ente, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Il presente Regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65 e dell'articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145.

COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Baselga di Pinè con deliberazione nr. 12 dd. 17.03.2005.

Flto Il Sindaco  
Sergio Anesi



Flto Il Segretario Generale  
dott. Giorgio Larentis

AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL  
COMUNE DI BASELGA DI PINE'  
DAL 25 MAR. 2005 AL 10 APR. 2005  
SENZA OSSERVAZIONI.



Messo Comune  
*[Handwritten signature]*